ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Art. 33

Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno e alla paglia prodotti nella zona di protezione

E' vietato immettere sul mercato foraggi, fieno, paglia e altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali provenienti dalla zona di protezione. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di cui al medesimo comma 1 se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sono stati prodotti almeno ventuno giorni prima della data presunta di infezione nelle aziende di cui all'articolo 10, comma 1, e immagazzinati e trasportati in modo distinto dai mangimi, dai foraggi, dal fieno e dalla paglia prodotti dopo quella data;

b) la regione o la provincia autonoma ha autorizzato espressamente la possibilita' della loro utilizzazione nella zona di protezione e ne ha stabilito le modalita';

c) sono stati prodotti in aziende in cui non erano presenti animali di specie sensibili;

d) sono stati prodotti in stabilimenti in cui non erano presenti animali di specie sensibili e le cui forniture di materie prime provengono dalle aziende di cui alla lettera c), o da aziende situate al di fuori della zona di protezione. Il divieto non si applica ai foraggi e alla paglia trattati in conformita' ai requisiti di cui al punto 1 della parte B dell'allegato VII, ancorche' prodotti in aziende in cui sono presenti animali delle specie sensibili.

Versione in vigore dal 21 novembre 2006, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
Estremi	Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-274-2006/art-33-misure-applicabili-agli-alimenti-ai-foraggi-al-fieno-e-alla-paglia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it